



## COMUNICATO STAMPA

*Sottoscritto ieri, 12 marzo 2019, l'Accordo sindacale per la tutela dei 5 lavoratori interessati alla cessione di ramo d'azienda (ex art. 2112 cc) delle attività "Stampe Centrali di UBIS di Milano" (Gruppo UBI) alla società G.S.D. del Gruppo SEM a far tempo dal 1° aprile 2019. L'operazione coinvolge anche 10 lavoratori distaccati in UBIS che proseguiranno il distacco nella società Rotomail, dello stesso Gruppo SEM.*

L'accordo costituisce un importante risultato in termini di garanzie occupazionali, trattamenti normativi ed economici rispetto a quanto previsto dalla mera applicazione dell'art. 2112.

Questi i principali contenuti dell'Accordo sottoscritto.

### **Garanzie occupazionali per i lavoratori ceduti:**

- Garantito il rientro in UBI in caso di:
  - Trasferimento oltre i 25 km entro i tre anni dalla cessione;
  - Perdita del posto di lavoro nella società cessionaria entro dodici anni dalla cessione;
  - Spostamento della sede di lavoro della cessionaria oltre i 100 km;
- Garantite le prerogative dell'art.18 L.300/1970 indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
- Mantenimento dell'anzianità maturata;
- Possibilità di aderire al Fondo di Solidarietà del Credito in caso di "apertura" dello stesso da parte di UBI nel periodo 2019/2022 e di sussistenza dei requisiti per i lavoratori interessati.

### **Condizioni economiche e normative per i lavoratori ceduti:**

- Mantenimento senza scadenza del Contratto Nazionale del Credito;
- Mantenimento di Indennità di mobilità, Contributo Monoreddito e Borse di Studio se percepiti alla data della cessione e fino alla persistenza del requisito;
- Mantenimento dell'indennità di turno prevista in UBIS;
- Mantenimento delle polizze assicurative per infortunio extraprofessionale e caso morte previste per i dipendenti di UBIS;
- Riconoscimento del premio aziendale 2018 e dei 3/12 del premio 2019 di UBIS;
- Riconoscimento in forma di versamento al fondo pensione della differenza del valore del buono pasto rispetto a quello riconosciuto nella cessionaria (3 euro).

Ulteriori garanzie in termini di mobilità territoriale oltre i 25 km e di facoltà di rientro in caso di spostamento della sede oltre i 100 km, sono previste per i lavoratori distaccati che comunque, a norma di legge, mantengono i diritti contrattuali previsti nella società di cui rimangono a libro paga.

Le OO.SS. esprimono piena soddisfazione per il raggiungimento di un Accordo che tutela i lavoratori ceduti e che crea un'importante contesto normativo di riferimento in continuità con il tradizionale alto livello di relazioni sindacali presenti nel Gruppo UBI.

Bergamo, 13 marzo 2019

**FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA-UIL UNISIN  
GRUPPO UBI**